

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura aperta per la fornitura di pneumatici e relativi servizi di
assistenza tecnica

Spresiano, Maggio 2018

A CURA DELL' U.T. OPERATIVO E DELL' UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI

INDICE

Art. 1.	Premessa	3
Art. 2.	Oggetto dell'appalto	3
Art. 3.	Parti Contrattuali	4
Art. 4.	Modalità rendicontazione e tempi di esecuzione delle forniture e dei servizi	4
Art. 5.	Durata.....	5
Art. 6.	Oneri per l'Appaltatore	5
Art. 7.	Prescrizione in materia di salute e sicurezza.....	7
Art. 8.	Pagamenti	8
Art. 9.	Garanzie.	9
Art. 10.	Collaudo.....	9
Art. 11.	Penali.	10
Art. 12.	Risoluzione contrattuale e recesso.	11
Art. 13.	Cessione di contratto e di credito e subappalto.....	12
Art. 14.	Normativa applicabile.....	13
Art. 15.	Domicilio Contrattuale.....	13
Art. 16.	Allegati	14

Art. 1. Premessa

Contarina Spa è una società pubblica interamente partecipata dal Consiglio di Bacino Priula di Villorba (TV), ricopre il ruolo di soggetto gestore del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nei 50 comuni appartenenti al Consiglio di Bacino stesso.

Tale servizio è effettuato con il sistema di raccolta differenziata spinto porta a porta, che si svolge su un territorio per la maggior parte pianeggiante ma che interessa pure zone collinari e montane nonché alcuni centri storici.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto contiene le norme tecnico - operative in base alle quali Contarina intende affidare la fornitura di pneumatici nuovi e ricostruiti per gli automezzi del proprio parco aziendale e relativi servizi di assistenza tecnica.

Art. 2. Oggetto dell'appalto

Fornitura di pneumatici di prima fascia, dove con tale dicitura si intendono gli pneumatici per gli automezzi aziendali di Contarina Spa per i quali sia garantita la ricostruzione. Nell'allegato sub "A" è riportato l'elenco delle marche di prima fascia oggetto di fornitura.

L'Appaltatore, su richiesta scritta dell'Appaltante, ed entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, dovrà inviare personale specializzato della casa costruttrice degli pneumatici presso la sede di quest'ultimo per verifiche circa lo stato di manutenzione degli pneumatici stessi al fine di ottimizzarne la resa.

Fornitura di pneumatici ricoperti, dove nell'allegato sub "B" si riporta l'elenco dei materiali richiesti per l'operazione di ricostruzione. Si precisa che tutte le carcasse oggetto di ricopertura dovranno essere adeguatamente ispezionate mediante apparecchiature elettroniche (shaerografia), e con macchinari per la rilevazione delle microseparazioni/microfori.

Le carcasse devono essere di prima ricostruzione e di marca equivalente a quella degli pneumatici nuovi.

Gli pneumatici devono essere idonei per eseguire trasporti regionali.

Servizi di equilibratura, convergenza e allineamento assali e di assistenza varia da effettuarsi con officine mobili presso la sede di Contarina Spa e sul territorio di sua competenza.

Nell'allegato sub "D" sono indicate le quantità stimate dei beni e dei servizi oggetto del presente appalto.

Contarina potrà richiedere la fornitura di ulteriori tipologie di pneumatici di prima fascia non elencati nell'allegato sub "D" di cui possa comunque abbisognare (es. pneumatici per autovetture e/o automezzi di nuova acquisizione). I relativi prezzi di acquisto saranno calcolati in base alla scontistica applicata al listino prezzi ufficiale proposto in sede di gara dall'Appaltatore.

Art. 3. Parti Contrattuali

Nel presente Capitolato Speciale d'Appalto Contarina Spa è indicata anche solo come Contarina o Appaltante e l'operatore economico che risulterà aggiudicatario dell'appalto anche solo Appaltatore.

Si forniscono i seguenti dati attuali dell'Appaltante:

- Sede legale ed amministrativa: Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Lovadina di Spresiano (TV);
- P.IVA e COD. FISC. 02196020263;
- Segreteria: tel. 04227268 – fax 0422725703;
- E-mail: contarina@contarina.it - Sito internet: www.contarina.it.
- PEC: protocollo@cert.contarina.it

Art. 4. Modalità rendicontazione e tempi di esecuzione delle forniture e dei servizi

L'Appaltatore dovrà:

- a) utilizzare attrezzature idonee ad eseguire a regolare d'arte tutte le attività oggetto del presente appalto;
- b) effettuare il cambio degli pneumatici avendo particolare cura nelle operazioni di smontaggio dei cerchi dall'automezzo o dall'autovettura, rimozione degli pneumatici usurati, ricondizionamento dei cerchi (verniciatura), montaggio dei nuovi/ricostruiti pneumatici, equilibratura con idonea attrezzatura e rimontaggio dei cerchi sul mezzo;
- c) effettuare il servizio di assistenza presso il territorio servito da Contarina (50 Comuni della provincia di Treviso), in caso di problematiche relative agli pneumatici. In particolare dovrà essere garantita l'assistenza dalle ore 7.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 7.00 alle ore 13.00 del sabato, fornendo all'Appaltante i contatti (numero di telefono, fax, e-mail) di riferimento.

La fornitura degli pneumatici dovrà effettuarsi presso il cantiere operativo di Contarina sito in Via Vittorio Veneto 6, Spresiano (TV) ed è comprensiva delle spese di trasporto e montaggio.

La fornitura e il montaggio potranno essere frazionati secondo le indicazioni di Contarina, senza ulteriori aggravii per quest'ultima.

La fornitura e il montaggio sono completamente a carico dell'Appaltatore ovunque si debbano eseguire.

La fornitura e il montaggio dei beni dovranno avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta effettuata da Contarina; in caso di ritardo nella consegna saranno applicate le penali di cui *infra* oltre alla richiesta di risarcimento di eventuali ulteriori danni derivanti da tale inadempienza.

Eventuali variazioni nella tempistica, nelle quantità e modalità di fornitura e di montaggio dei beni di volta in volta consegnati, dovranno essere previamente concordate tra le parti ed autorizzate da Contarina.

Contarina si riserva comunque di applicare, in caso di sopravvenute esigenze, l'istituto del quinto d'obbligo.

Le forniture e i servizi anche al fine della fatturazione dovranno essere rendicontati unicamente attraverso l'uso dello specifico gestionale che Contarina Spa metterà a disposizione dell'Appaltatore attraverso un collegamento remoto (Internet VPN).

Art. 5. Durata

La durata dell'appalto è di 12 (dodici) mesi, con opzione di proroga riservata alla stazione appaltante fino ad un massimo complessivamente pari a ulteriori 12 (dodici) mesi a partire dalla stipula contrattuale o, se anteriore, dal primo ordine di fornitura.

Art. 6. Oneri per l'Appaltatore

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire a regola d'arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, tutte le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto offerto in sede di partecipazione alla gara e rispettando quanto previsto dal presente Capitolato. A tal fine deve disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, il personale, i mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni in parola, nel pieno rispetto della vigente normativa applicabile.

Per ogni tipologia di pneumatico, se la casa costruttrice ha il programma di ricostruzione, lo pneumatico deve essere ricostruito dalla casa costruttrice con lo stesso disegno del pneumatico originale, altrimenti la ricostruzione verrà eseguita dall'Appaltatore.

L'attività di assistenza sul territorio prevede l'inizio dell'intervento risolutivo sul posto da parte del personale dell'Appaltatore al massimo entro 2 (due) ore lavorative dalla richiesta di intervento, effettuata telefonicamente e/o via e-mail, e la sua conclusione entro i termini ritenuti congrui secondo gli usi, salvo cause di forza maggiore che l'Appaltatore deve di volta in volta documentare. Nel caso di interventi urgenti l'Appaltatore dovrà intervenire sul posto entro 30 minuti. Ricoprono carattere di urgenza quegli interventi da effettuarsi presso la sede di Contarina necessari a permettere a ciascun suo operatore di utilizzare il mezzo assegnatogli per espletare il regolare servizio di raccolta rifiuti.

Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto, l'Appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008, cui si rimanda) e ad assolvere tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dall'Appaltante e/o segnalata dagli Enti competenti e/o in caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante la regolarità dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto, l'Appaltante sospenderà il pagamento delle fatture di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione all'Appaltante, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta dell'Appaltante, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali, sono pertanto a carico dell'Appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti di Contarina e di indennizzo da parte della stessa.

Per ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore (e, in generale, tutti i soggetti partecipanti alla presente gara d'appalto) può rivolgersi agli uffici territorialmente competenti dell'INPS, INAIL e ULSS.

L'Appaltatore dovrà inoltre attenersi a quanto contenuto ed accettato nel DUVRI.

Art. 7. Prescrizione in materia di salute e sicurezza

L'Appaltatore dovrà svolgere tutte le attività in appalto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro e di tutela ambientale e quindi rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore eseguire la Valutazione dei rischi della propria attività e porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

Contarina, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08, mette a disposizione in sede di gara, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I, allegato sub "C") con indicate le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti dalle attività affidate a soggetti terzi all'interno di aree di lavoro rientranti all'interno della propria disponibilità giuridica e utilizzato per stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell'inizio delle attività connesse all'appalto, in sede di riunione congiunta tra l'Appaltatore e Contarina. In tale momento di condivisione saranno individuate eventuali misure aggiuntive di prevenzione e protezione contro i rischi da interferenza.

Il D.U.V.R.I. è allegato al contratto di appalto, ne costituisce pertanto parte integrante e non enucleabile e viene redatto allo scopo di promuovere la cooperazione e il coordinamento per eliminare interferenze, infortuni e incidenti durante le attività lavorative oggetto dell'appalto tra le attività svolte dall'Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori di Contarina e eventualmente svolte dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro.

Il documento è elaborato da Contarina e viene firmato per presa visione e accettazione da parte dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

L'Appaltatore dovrà produrre la documentazione richiesta all'interno del D.U.V.R.I..

Nel corso dell'appalto e ogni qual volta una delle due parti identifichi la possibilità che si verifichino rischi non precedentemente valutati, viene indetta una riunione di cooperazione e coordinamento per l'informazione e la valutazione congiunta dei rischi e degli interventi di protezione e prevenzione da adottare.

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'Appaltatore intenderà usare nell'esecuzione delle prestazioni d'appalto, dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.

Art. 8. Pagamenti

Il pagamento delle fatture mensili avviene a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese tramite bonifico bancario, previa attestazione di corrispondenza delle prestazioni (forniture e servizi) rese con quelle richieste da parte del Responsabile manutenzione mezzi di Contarina ed esclusivamente rendicontate con apposito gestionale così come richiesto all'art.4.

E' vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all'incasso, salvo che Contarina, per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito provvedimento.

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel quale Contarina accrediterà, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi all'esecuzione del presente appalto, entro sette giorni decorrenti dall'accensione dello stesso o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini del pagamento successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità contributive e/o retributive e/o assicurative da parte dell'Appaltatore, Contarina provvederà al pagamento delle somme dovute utilizzando gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei servizi eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.

Il pagamento dei corrispettivi del contratto è subordinato all'acquisizione da parte di Contarina della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Inoltre, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro Contarina procederà alla verifica di cui all'art. 2 del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell'Appaltatore in materia tributaria e finanziaria.

In caso di inadempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo, Contarina non procederà al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Art. 9. Garanzie.

Il soggetto aggiudicatario dell'appalto deve costituire la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 103, D.Lgs. 50/2016. Tale garanzia deve prevedere espressamente quanto stabilito in merito dalla *lex specialis* di gara.

Tale garanzia fideiussoria non potrà essere completamente svincolata se non ad avvenuto e definito regolamento di tutte le pendenze tra Contarina e l'Appaltatore, sempre che a Contarina non competa il diritto di incameramento della garanzia o di parte della stessa.

In ogni caso competerà a Contarina un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sulla garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, Contarina dovesse rivalersi sulla garanzia in parola, l'Appaltatore dovrà immediatamente provvedere alla sua ricostituzione.

Art. 10. Collaudo.

A seguito dell'avvenuta consegna di ciascuna tranche di beni, l'Appaltante effettuerà verifiche a campione, per provare la conformità della stessa alle specifiche tecniche previste dal contratto e dalle schede tecnico – descrittive presentate in sede di offerta.

Qualora la suddetta verifica non dia esito soddisfacente, tutto il materiale consegnato nella tranche oggetto della verifica dovrà essere immediatamente ritirato e sostituito entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento di comunicazione scritta della suddetta non conformità da parte dell'Appaltante, il tutto a totale cura e spese dell'Appaltatore. Entro e non oltre quest'ultimo termine, su richiesta e con spese a carico dell'Appaltatore, si potrà comunque effettuare una verifica in contraddittorio circa la conformità della fornitura in parola alle specifiche tecniche di cui al precedente comma 1.

Non saranno accettate le forniture di pneumatici ricostruiti se non adeguatamente accompagnati dalla documentazione di cui all'art. 2 del presente documento.

In assenza di comunicazioni scritte circa le verifiche di cui al precedente comma 1, trascorsi 30 (trenta) giorni dall'avvenuta consegna della tranche di beni, la singola tranche di fornitura deve intendersi accettata, senza necessità di alcuna formalità.

L'Appaltatore deve comunque garantire il perfetto utilizzo dei beni forniti e sostituire interamente a sue spese tutti quelli che risultassero eventualmente difettosi. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, l'Appaltatore è comunque tenuto a garantire che i beni in parola siano immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso a cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Art. 11. Penali.

In caso d'inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, fermo restando le altre forme di responsabilità allo stesso addebitategli, è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina nei seguenti casi:

- a. per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna previsto per ogni tranche dei beni oggetto della fornitura, calcolato in base al dettato degli articoli 4 e 9: il 5% (cinque per cento) dell'importo dei beni non consegnati in tempo, con un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro/giorno;
- b. per mancato intervento o per mancato intervento risolutivo del servizio presso la sede di Contarina pari al costo dell'intervento non effettuato, aumentato del 5%, oltre al rimborso della spesa sostenuta per l'intervento di altro operatore;
- c. per ritardi nell'avvio dell'intervento di assistenza di cui all' art. 11 lettera b): 5% (cinque) del costo dell'intervento per ogni ora di ritardo o proporzionalmente per frazione di ora;
- d. per ritardi nell'avvio dell'intervento urgente di assistenza di cui all'articolo 6, c. 2: 30,00 (trenta/00) Euro/ora o proporzionalmente per frazione di ora;
- e. per mancata effettuazione dei servizi post-vendita offerti dall'Appaltatore in sede di gara: 50,00 (cinquanta/00) Euro per ogni inadempienza.

Contarina procederà alla formale contestazione dell'inadempienza, mediante pec o fax, di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla sua rilevazione, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Appaltatore saranno quindi valutate da Contarina che procederà, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale applicazione delle penali come sopra determinate.

L'importo della penale sarà normalmente detratto dal compenso della prima fattura in pagamento o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente ripristinata da parte dell'Appaltatore.

Sono escluse dalle sanzioni le inadempienze dovute a comprovate cause di forza maggiore.

Fatto salvo quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo e fatta salva la facoltà per l'Appaltante di risolvere il contratto d'appalto nei casi stabiliti dal presente Capitolato, qualora si verificano inadempienze contrattuali ed ove l'Appaltatore inadempiente, regolarmente diffidato, non abbia ottemperato agli ordini scritti ricevuti, entro un termine ultimativo stabilito dall'Appaltante, quest'ultimo potrà far eseguire d'ufficio le prestazioni in oggetto al fine di evitare qualsivoglia problema nella gestione dei servizi erogati. Contarina si rivarrà nei confronti dell'Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l'esecuzione d'ufficio delle suddette prestazioni, la cui attestazione avverrà sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sulla prima fattura in pagamento, impregiudicata la facoltà di Contarina di ogni azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni.

Contarina non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite o non eseguite a regola d'arte.

L'applicazione delle penali come sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa dell'Appaltante nei confronti dell'Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze; né pregiudica il diritto dell'Appaltante di dichiarare la risoluzione del contratto.

Art. 12. Risoluzione contrattuale e recesso.

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) scioglimento, cessazione dell'Appaltatore;
- b) revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- c) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell'Appaltatore;

- d) abituali negligenze o deficienze regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di Contarina, compromettano gravemente l'efficienza ed efficacia delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- e) applicazione, nell'arco di dodici mesi consecutivi, di n. 3 (tre) penali per mancata esecuzione dei servizi post-vendita offerti in sede di gara dall'Appaltatore;
- f) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016;
- g) mancato reintegro della garanzia definitiva ove previsto;
- h) applicazione di penali, nell'arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale riferito a tale periodo;
- i) per ritardi superiori ai 30 (trenta) giorni nella consegna della merce ordinata;
- j) per mancato rispetto del Codice Etico adottato da Contarina ex D.Lgs. 231/2001;
- k) per inosservanza dell'art. 3, L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, Contarina procede all'incameramento della garanzia definitiva e l'Appaltatore è tenuto all'integrale risarcimento dei danni (anche di immagine), ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa.

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all'Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite.

L'eventuale anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza naturale per effetto di eventuali provvedimenti riorganizzativi da parte di Enti competenti, o dell'entrata in vigore di nuove norme comporterà l'erogazione di un equo indennizzo all'Appaltatore secondo i criteri previsti dalla Legge (articolo 11, L. 241/90 e ss.mm.ii.) per il caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Art. 13. Cessione di contratto e di credito e subappalto.

È vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso ed il risarcimento dei danni e delle spese causati a Contarina.

Nel caso in cui l'Appaltatore intenda affidare in subappalto parte delle prestazioni, è tenuto a presentare, in sede di offerta, una dichiarazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, dando atto che il subappalto è disciplinato dal summenzionato articolo.

Resta inteso che l'eventuale affidamento delle attività in subappalto o cottimo non esonera in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi assunti con il presente Capitolato, essendo esso l'unico e solo responsabile, verso Contarina della buona riuscita delle prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti che stipulerà con i fornitori, i subappaltatori, i subcontraenti e con qualsiasi soggetto a qualunque titolo interessato dall'esecuzione dell'appalto di cui al presente Capitolato, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136.

Contarina si riserva di verificare il corretto adempimento di detto obbligo e farà valere nelle sedi opportune la nullità assoluta dei contratti privi di detta clausola.

Contarina si riserva la facoltà di non concedere l'autorizzazione al subappalto ovvero di concederla solo per periodi limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per determinate prestazioni o in determinati periodi, possa comunque influire negativamente sul buon andamento dell'appalto.

L'Appaltatore, il subappaltatore, il subcontraente e il fornitore che avranno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovranno procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone tempestivamente Contarina e la Prefettura competente per territorio.

Art. 14. Normativa applicabile.

L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata e comunicata nei modi e tempi di legge e il successivo contratto si intende disciplinato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e, per quanto espressamente non indicato nel medesimo, dal Codice Civile e dall'afferente legislazione emanata dalla UE, dallo Stato italiano e dalla Regione Veneto in tema di contabilità, appalti e in materie che attengono all'oggetto dell'appalto.

Art. 15. Domicilio Contrattuale.

Per tutti gli effetti contrattuali, deve intendersi come domicilio dell'Appaltatore la relativa sede amministrativa indicata in sede di offerta, anche se divergente da quella legale, salvo che per le

notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice Civile.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltante si intenderà validamente inoltrata se effettuata presso la sua sede amministrativa.

Eventuali variazioni dei dati inerenti all'Appaltante di cui sopra saranno tempestivamente comunicati alla controparte tramite raccomandata o pec ad ogni senso ed effetto di legge e così anche dovrà fare l'Appaltatore.

Art. 16. Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti:

Allegato sub "A": Pneumatici di prima fascia

Allegato sub "B": Pneumatici ricoperti

Allegato sub "C": DUVRI

Allegato sub "D" Tipologie di pneumatici e di servizi tecnici